

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2019
243/2019/R/EEL**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA NEL CASO DI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DI ECCEZIONALE INTENSITÀ E DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'ISTANZA FORMULATA DALL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CAMUNA ENERGIA S.R.L.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1069^a riunione del 18 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto 31 maggio 2001, del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con il quale è avvenuto il rilascio della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e approvazione della annessa convenzione alla Camuna Energia Srl per i Comuni di Cedegolo e Paisco Lovenò;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIQE 2016-23), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la nota di Camuna Energia del 20 febbraio 2019, 03/19, prot. Autorità 4442 del 21 febbraio 2019 (di seguito: nota del 20 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha emanato disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio di distribuzione, per il periodo di

- regolazione 2016-2023, approvando il TIT, recante le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019;
- il TIT, come modificato dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, all'articolo 8, individua due differenti regimi di riconoscimento dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo e un regime parametrico per le restanti imprese;
 - il TIT, all'articolo 11, disciplina l'aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento;
 - in particolare, il comma 11.1, lettera c), del TIT, prevede che l'Autorità aggiorni annualmente la quota parte delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione a copertura dei costi operativi, applicando il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - con nota del 20 febbraio 2019, Camuna Energia Srl (di seguito: Camuna Energia), che rientra tra le imprese che servono un numero di punti di prelievo inferiore a 25.000, ha presentato istanza per il riconoscimento del tasso di variazione di cui comma 11.1, lettera c), del TIT, per aver sostenuto costi operativi pari a 260.000 euro destinati alla produzione di energia elettrica da gruppi di emergenza per l'alimentazione provvisoria di circa 320 POD nel periodo 30 ottobre 2018 – 14 dicembre 2018, nei Comuni di Paisco Loveno e Cedegolo (prov. Brescia), in seguito a disservizi che hanno interessato la rete di e-distribuzione, interconnessa a monte, a causa di un evento meteorologico di eccezionale intensità, accaduto il 29 ottobre 2018;
 - i suddetti costi operativi rappresentano oltre il 100% dei costi annualmente riconosciuti a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale a Camuna Energia per l'esercizio del servizio di distribuzione;
 - è giunta segnalazione, ancorché al momento non formalizzata, secondo la quale un'altra impresa distributrice di energia elettrica di piccole dimensioni potrebbe trovarsi in situazione analoga a quella evidenziata da Camuna Energia;
 - la regolazione vigente non prevede criteri specifici di valutazione e riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici nel caso di prolungate interruzioni di servizio dovute ad eventi atmosferici di eccezionale intensità, quali quella evidenziata da Camuna Energia, in particolare con riferimento alla regolazione delle partite fisiche ed economiche relative al servizio di dispacciamento.

RITENUTO CHE:

- nel sostenere i costi straordinari per far fronte ai disservizi sopra citati, Camuna Energia, abbia operato nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della concessione per lo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

- il mancato riconoscimento dei costi straordinariamente sostenuti da Camuna Energia in relazione ai disservizi conseguenti all'evento meteorologico del 29 ottobre 2018, tenuto conto dell'entità di tali costi rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti all'impresa, potrebbe compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa stessa;
- sia, pertanto, necessario definire le modalità tramite le quali i sopra richiamati costi straordinari trovino copertura;
- per le finalità di cui al precedente punto, sia opportuno avviare un procedimento al fine di individuare criteri generali di riconoscimento, su istanza, dei costi straordinariamente sostenuti dalle imprese distributrici nel caso di prolungate interruzioni del servizio a seguito di eventi atmosferici di eccezionale intensità per i casi in cui tali costi, non trovando altra forma di copertura, possono compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa medesima;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, sia opportuno, in particolare:
 - a) definire come l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impresa distributtrice debba essere considerata ai fini della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
 - b) definire criteri di valutazione dei costi sostenuti dall'impresa distributtrice per la produzione dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei clienti finali connessi alla propria rete e definire i costi da riconoscere alla medesima tenendo conto della straordinarietà della situazione verificatasi e della necessità di preservare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa medesima;
 - c) definire le modalità con cui dare copertura alla parte dei costi riconosciuti non coperta a seguito della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento di cui alla lettera a), al netto di eventuali somme che l'impresa interessata abbia ricevuto o abbia titolo a ricevere, in relazione all'evento eccezionale, da Enti locali o da altri soggetti a copertura dei medesimi costi;
- nelle more della conclusione del procedimento avviato con la presente deliberazione, onde scongiurare la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa distributtrice Camuna Energia, sia necessario dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali (di seguito: Cassa), di erogare a Camuna Energia, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'80% delle somme richieste dalla medesima a copertura dei costi di produzione di energia elettrica straordinariamente sostenuti in occasione dell'evento meteorologico del 29 ottobre 2018 e attestati da fatture o documenti equivalenti, al netto delle somme che Camuna Energia abbia già ricevuto a copertura dei medesimi costi;
- sia condizione necessaria, ai fini dell'erogazione dell'acconto di cui al precedente punto, l'invio da parte di Camuna Energia all'Autorità e alla Cassa dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta dalla medesima impresa distributtrice nel periodo 30 ottobre 2018 – 14 dicembre 2018, dando evidenza dei criteri adottati per la loro misura diretta o indiretta ovvero per la loro stima;

- sia opportuno prevedere che la Cassa eroghi il sopra richiamato acconto a valere sul Conto di cui all'articolo 54, del TIT

DELIBERA

1. di avviare un procedimento al fine di definire criteri di riconoscimento, su istanza, dei costi straordinariamente sostenuti dalle imprese distributrici nel caso di prolungate interruzioni del servizio a seguito di eventi atmosferici di eccezionale intensità, per i casi in cui tali costi, non trovando altra forma di copertura, possono compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa medesima;
2. che nell'ambito del procedimento di cui al punto 1:
 - a) sia definito come l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impresa distributtrice debba essere considerata ai fini della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
 - b) siano definiti criteri di valutazione dei costi sostenuti dall'impresa distributtrice per la produzione dell'energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei clienti finali connessi alla propria rete e definiti i costi da riconoscere alla medesima tenendo conto della straordinarietà della situazione verificatasi e della necessità di preservare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa medesima;
 - c) siano definite le modalità con cui dare copertura alla parte dei costi riconosciuti non coperta a seguito della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento di cui alla lettera a), al netto di eventuali somme che l'impresa interessata abbia ricevuto o abbia titolo a ricevere, in relazione all'evento eccezionale, da Enti locali o da altri soggetti a copertura dei medesimi costi;
3. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti di consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità e di prevedere la possibilità che vengano richieste informazioni aggiuntive;
4. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1, si concluda entro il 31 dicembre 2019;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling e al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale, per i profili di rispettiva competenza;
6. nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto 1, di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) di erogare, a Camuna Energia, in acconto e salvo conguaglio, un importo corrispondente all'80% delle somme richieste dall'impresa medesima a copertura dei costi di produzione dell'energia elettrica eccezionalmente sostenuti dall'impresa

- medesima in relazione agli eventi metereologici del 29 ottobre 2018, e attestati da fatture o altra documentazione contabile, al netto delle somme che Camuna Energia abbia eventualmente già ricevuto a copertura dei medesimi costi;
7. che, ai fini dell'erogazione delle suddette somme, Camuna Energia invii, all'Autorità e a Cassa, i dati di misura dell'energia elettrica prodotta dalla medesima impresa distributrice nel periodo interessato dal disservizio (30 ottobre 2018- 14 dicembre 2018), dando evidenza dei criteri adottati per la loro misura diretta o indiretta, ovvero per la loro stima;
 8. che la Cassa, previa comunicazione all'Autorità, effettui l'erogazione delle somme di cui al punto 6 nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione inviata da Camuna Energia, di cui ai precedenti punti 6 e 7;
 9. che la Cassa provveda all'erogazione di cui al precedente punto 8, a valere sul conto di cui all'articolo 54, del TIT;
 10. trasmettere il presente provvedimento a Camuna Energia e alla Cassa;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini